



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

dott. Salvatore Grasso Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 174/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70152** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

CRASCÌ SIMONE, nato a Sant'Agata di Militello (ME) l'8.12.1992 (C.F.: CRSSMN92T08I199V);

STRANGIO ANTONIA, nata a Locri (RC), il 25.10.1974 (C.F. STRNTN74R65D976R)

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 maggio 2026, il magistrato relatore, Cons. Francesco Antonino Cancilla, e il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Simonetta Ingrosso

FATTO

1)- Con l'atto di citazione il Pubblico Ministero ha premesso che la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina, Sezione Tutela Spesa Pubblica, con lettera di trasmissione n. 599242/2020 del 9/11/2020, segnalava che Crascì Simone aveva

percepito indebitamente contributi erogati dall'AGEA per l'importo complessivo di euro 34.985,67 per le campagne 2011 e 2012.

E' emerso che per la trasmissione delle domande di contributi relative alle campagne agricole 2011 e 2012 il sig. Crascì si era rivolto al Centro di Assistenza Agricola UNSIC Messina 001, di cui era responsabile la convenuta Strangio Antonia.

2)- In particolare, il Crascì, ponendo a sostegno delle sue domande contratti di affitto e di concessione di diversi fondi agricoli, per l'annualità 2011 (a seguito della D.U.P. 10809090367) conseguiva l'importo di 17.607,62 euro; per annualità 2012 (D.U.P. 20809109885): otteneva contributi pari ad 17.378,05 euro.

Invero, i militari operanti hanno riscontrato che, nel corso del biennio 2011-2012, presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate non risultava registrato alcun atto avente come parte sostanziale Crascì Simone, emergendo, invece, la totale diversità tra i contratti effettivamente registrati ai numeri indicati e i contratti rinvenuti nel fascicolo aziendale.

In sede di indagine è emersa anche la falsità dei provvedimenti di concessione aventi ad oggetto l'uso di erbe da pascolo all'interno di terreni demaniali.

3)- Il Pubblico Ministero ha quindi ravvisato la sussistenza del dolo in capo al Crascì in conseguenza della falsità delle dichiarazioni, finalizzate intenzionalmente a frodare l'AGEA.

Ad avviso dell'Ufficio Requirente, va affermata anche la responsabilità di Strangio Antonia, responsabile del CAA UNSIC Messina 001, che

validava la domanda del Crascì.

La Strangio, quale responsabile del Centro di Assistenza Agricola, ha svolto la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio della domande uniche di pagamento, pur in assenza in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, così disattendendo gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

Non è dubitabile che tra i compiti specifici del CAA, al di là della mera raccolta ed immissione dei dati, vi sia anche quello di verificare la legittimità dei titoli presentati.

3)- In citazione viene precisato che nella fattispecie in esame le condotte artificiose del richiedente Crascì e della Strangio, responsabile del CAA, perfezionano un'ipotesi tipica di occultamento doloso del danno. La condotta fraudolenta, che è consistita nell'inoltare all'AGEA le domande per la concessione del contributo, basate su false dichiarazioni in ordine alla disponibilità di appezzamenti di terreno, è stata di per sé finalizzata non soltanto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi ma anche ad impedire o, perlomeno, a rendere assai difficoltosa l'individuazione del danno che veniva arrecato alle pubbliche finanze.

4)- I fatti sopra illustrati integrano la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE.

Il danno erariale, dunque, corrisponde all'importo complessivo erogato dall'AGEA, pari a euro 34.985,67 euro, che si contesta in solido a titolo di dolo al Crascì e alla Strangio.

La Procura ha conclusivamente chiesto di condannare, a titolo di dolo, i convenuti al solido al pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della somma complessiva di 34.985,67 euro nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

5)- All'udienza del 13 maggio 2026, non costituiti i convenuti, il Pubblico Ministero si è riportato all'atto introduttivo del giudizio; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I.- In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti, che, benché siano stati regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. La citazione è stata notificata dalla Guardia di Finanza personalmente a Crascì Simone il 10 dicembre 2025 e a Strangio Antonia il 13 gennaio 2026.

Alla luce della regolarità della notifica della citazione, va dichiarata pertanto la contumacia dei convenuti.

II.- Nel merito, il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo è rappresentato innanzitutto dall'accertamento della responsabilità amministrativa di Crascì Simone in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto che le false dichiarazioni, relative alla disponibilità giuridica di terreni destinati ad attività agricola, hanno consentito al medesimo Crascì di percepire indebitamente contributi a carico dell'AGEA per euro 34.985,67 pari alla sommatoria di euro 17.607,62 per l'annualità 2011 e di euro 17.378,05 per l'annualità 2012.

La responsabilità di Strangio Antonia -ad avviso della Procura- scaturirebbe invece dal ruolo di intermediazione nell'operazione fraudolenta svolto dalla medesima nell'elaborazione della domanda di contributi, quale responsabile del CAA UNSIC Messina 001.

Le posizioni dei convenuti vanno pertanto trattate distintamente.

III.- In via preliminare, va osservato che la vicenda va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.

L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della

realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.

Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò premesso, il Collegio si occuperà dapprima della posizione di Crascì Simone e poi di quella di Strangio Antonia.

IV.- Per la soluzione del caso in esame, occorre, da un lato, riferirsi alla normativa applicabile in materia di sostegno finanziario agli imprenditori agricoli e, dall'altro, valutare il contenuto delle domande inoltrate all'AGEA dal Crascì.

Quanto al primo profilo, la disciplina è posta nel Regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 e nel Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione, attuativo del precedente.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento CE n. 73/2009, *“Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato”*. Il pagamento unico per azienda avviene, quindi, in base ai titoli individuali posseduti da ciascun produttore.

Ai sensi dell'art. 19 del medesimo regolamento, nella domanda unica di pagamento va indicata l'intera consistenza aziendale in termini di superficie e ciò anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali previste dagli articoli 5 e 6 del Reg. CE 73/2009.

Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto formato in data

antecedente all'esercizio dell'attività agricola, in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) del fondo ovvero di detenerlo in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto o comodato o enfiteusi o usufrutto ecc..).

Per quanto concerne la perdita dei titoli all'aiuto, viene in rilievo l'art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009 ai sensi del quale: *“Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”*.

Qualora la dichiarazione dell'imprenditore agricolo assuma i connotati di una *“dichiarazione eccessiva intenzionale”*, va applicato l'art. 60 del citato regolamento n. 1122/2009, il cui primo comma prevede che: *“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 %*

della superficie determinata o a un ettaro”.

Occorre poi tener conto dell’art. 30 del Regolamento 73/2009, che in via generale e in maniera dirimente prevede che: *“ Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.*

Inoltre, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, *“...qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.*

V.- Individuato in tal modo il quadro normativo, il Collegio, sulla base dell’esame della documentazione in atti, osserva che le domande della Procura possono trovare integrale accoglimento nei confronti di Crascì Simone per l’importo di euro 34.985,67 oltre accessori.

VI.- Il Collegio, infatti, osserva che -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale- il Crascì ha dichiarato falsamente di disporre di numerosi fondi destinati ad attività agricola.

In particolare, Crascì Simone, quale titolare dell’omonima impresa agricola individuale, presentava la Domanda unica di pagamento n. 10809090367 del 7.5.2011 relativa alla campagna 2011, ove dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a 117,24 ettari, abbinata alla scheda di validazione n. 10361533309 del 7.5.2011, che includeva la conduzione di tredici particelle in “affitto”, ricadenti nei territori comunali di Castellammare del Golfo, Custonaci,

Favignana e Mazara del Vallo. La domanda unica di pagamento veniva compilata e inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. UNSIC - Messina 001 con le credenziali "ASTRANGIO", assegnate alla responsabile di sede Strangio Antonia che rilasciava anche la scheda di validazione, timbrandola e sottoscrivendola. A sostegno della richiesta di contributo per l'anno 2011, il sig. Crascì indicava nella scheda di validazione un Contratto di affitto della durata dal 1.3.2011 al 28.2.2016.

Nella Domanda unica di pagamento n. 20809109885 del 17.9.2012 relativa alla campagna 2012, il Crascì dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a 108,44 ettari, abbinata alla scheda di validazione n. 20360064404 del 17.9.2012, che includeva la conduzione di otto particelle in "affitto" ed altre quindici particelle in "altra forma", ricadenti nei territori comunali di Cesarò, Gangi, Melilli, Ragusa e Villafrati.

La domanda unica di pagamento veniva compilata e inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. UNSIC - Messina 001 con le credenziali "ASTRANGIO", assegnate alla responsabile pro tempore Strangio Antonia, che provvedeva a firmare e rilasciare anche la relativa scheda di validazione. A sostegno della richiesta di contributo per l'anno 2012, il sig. Crascì indicava nella scheda di validazione: a)- tre contratti di affitto aventi durata, rispettivamente, dal 2.4.2012 al 1.1.2013, dal 1.3.2011 al 2.4.2016 e dal 1.11.2011 al 1.1.2013; b)- un atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone, di durata

dal 1.2.2012 al 1.12.2012; una Planimetria catastale con indicazione del terreno demaniale dato in concessione con validità dal 1.2.2012 al 1.12.2012 e una Rescissione anticipata dal 1.3.2011 al 2.4.2012.

A fronte delle domande uniche sopra richiamate l'AG.E.A. ha erogato in favore di Crascì Simone la somma totale di 34.985,67 euro, accreditandola con i versamenti sul conto corrente bancario indicato dal richiedente.

L'acquisizione documentale, prodotta dal Pubblico Ministero relativamente alle attività di indagine espletate dalla Guardia di Finanza, ha confermato la non veridicità delle informazioni riportate nelle schede di validazione trasmesse a corredo delle domande uniche di pagamento summenzionate.

Nello specifico, si tratta dei seguenti documenti di conduzione: - Contratto verbale di affitto unilaterale di terreni stipulato in data 28.3.2011 ed avente durata quinquennale dal 1.4.2011 al 1.4.2016; Concessione per l'utilizzo di terre da pascolo del demanio forestale del 22.2.2012 avente durata dal 1.2.2012 al 30.11.2012; Atto di Affitto terreni per uso pascolo del 8.5.2012 dal 4.4.2012 al 31.12.2012; Contratto di affitto di fondi rustici stipulato il 28.4.2012 avente durata annuale dal 2.4.2012 al 31.12.2012

I militari hanno accertato che, nel corso del biennio 2011-2012, presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate non risulta registrato alcun atto avente come parte sostanziale Crascì Simone.

Inoltre, la Guardia di Finanza ha evidenziato che sono emerse sia numerose irregolarità circa le firme autografe apposte, riconducibili a

soggetti deceduti in data antecedente alla stipula dei contratti, sia discordanze tra i soggetti proprietari delle particelle dichiarate in conduzione e i soggetti sottoscrittori dei contratti, che, peraltro, -a seguito di ulteriori controlli eseguiti tramite consultazione della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria- sono risultati inesistenti.

Infine, dalle verifiche della Guardia di Finanza è emersa la falsità dei provvedimenti di concessione aventi ad oggetto l'uso di erbe da pascolo all'interno di terreni demaniali siti negli agri di Cesarò e di Ragusa, gestiti rispettivamente dall'Ente Parco dei Nebrodi e dal Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale. Interpellati sul punto, infatti, i responsabili degli Uffici hanno comunicato l'inesistenza di qualsiasi atto di concessione per l'utilizzo di erbe da pascolo a favore del Sig. Crascì Simone.

Tali circostanze escludono pacificamente la legittimità dell'accesso ai benefici in favore del Crascì. L'utilizzo di mezzi fraudolenti è manifesto, poiché il convenuto ha falsamente attestato di disporre dei fondi sopra indicati e di svolgervi attività agricola.

Va altresì considerato il disposto dell'art. 30 del Regolamento 73/2009, che -come già sopra riportato- in via generale e in maniera dirimente prevede che: *"Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno"*.

Dalle richiamate disposizioni discende l'obbligo della restituzione dei

contributi ottenuti grazie alle dichiarazioni mendaci.

Nel caso in esame, il convenuto Crascì, allorché richiedeva le sovvenzioni, consapevolmente indicava terreni che non erano nella giuridica disponibilità e innegabilmente agiva con dolo. Il medesimo, sottoscrivendo le domande uniche di pagamento, ha indotto consapevolmente e dolosamente in errore l'ente erogante, rendendo altresì estremamente difficoltosa l'individuazione dell'inesistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo. Ciò integra nel contempo i presupposti dell'occultamento doloso.

Alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti per un totale di euro 34.985,67 euro, che costituisce per intero danno erariale sofferto dall'AGEA, pari alla sommatoria di euro 17.607,62 per l'annualità 2011 e di euro 17.378,05 per l'annualità 2012, Pertanto, Crascì Simone va condannato al pagamento -in favore di AGEA- dell'importo complessivo di euro 34.985,67 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

VII.- Con riferimento alla posizione di Strangio Antonia, quale responsabile del CAA UNSIC Messina 001 e validatore delle domande di contributi del Crascì, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio e della connessa giurisdizione della Corte dei conti, atteso che sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale tale rapporto deriva dalla convenzione con cui l'AGEA delega ai Centri di

Assistenza Agricola (CAA) e ai professionisti abilitati sia compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali, che di gestione delle domande presentate.

VIII.- Il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sul ruolo e sulle funzioni dei CAA - Centri di assistenza agricola nelle complesse procedure relative al conseguimento dei contributi erogati dall'AGEA.

La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non soltanto nei confronti del percettore dell'aiuto comunitario ma anche nei confronti del soggetto -come il CAA- tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (si v. Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria n. 235 del 2015; Sez. Giur. Puglia n. 432 del 2016 e Sez. Giur. Regione siciliana n. 784 del 2015).

In particolare, i Centri di assistenza agricola (CAA) sono chiamati dalla legge a svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari destinati alle imprese agricole e a curare l'inoltro delle richieste, previo controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti (cfr. art. 6 d.lgs. 74/2018, che ha sostituito il precedente d.lgs. 165/1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008, recante *"Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola"*).

Il comma 4 del citato art. 6 del d.lgs. 74/2018 ha precisato che *"per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della*

identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo". Tutto ciò, peraltro, era già previsto dal comma 2 dell'art. 2 D.M. 27 marzo 2008.

L'art. 3 bis (rubricato "Centri autorizzati di assistenza agricola") del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 prevede che "Gli organismi pagatori [...] possono incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa" (Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).

Il comma 3 del medesimo art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio

1999 n. 165 stabilisce che: *“Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati [...]”*.

I C.A.A. e i professionisti autorizzati all'accesso al SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) sono, pertanto, incaricati da AGEA di svolgere le seguenti attività:

- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegate alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari;

- immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (che è un sistema informatico gestito da AGEA, per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal d.lgs. n. 188 del 2000):

- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente (art.14, comma 6, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie

tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).

La posizione dei Centri di Assistenza Agricola e dei loro operatori è quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione privatistica, svolgono funzioni o comunque attività di pubblico interesse.

Tutto ciò è stato confermato dalla Circolare 1.8.2003 n.39 dell'AGEA, che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono impegnarsi *"ad assicurare ai produttori agricoli, che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate..."*.

La circolare citata prevede, altresì, che *"in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990"*. Ciò determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei CAA all'AGEA, in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in ordine agli incarichi ed alle funzioni svolte.

Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei CAA, anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni operative dell'AGEA, che attuano in concreto i principi della cd. PAC (Politica agricola comunitaria), predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle *"domande uniche di pagamento*

annuali” e relative *“autocertificazioni”* ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei *“fascicoli aziendali”* da parte dei Centri di Assistenza Agricola. Questi ultimi rivestono così un ruolo fondamentale nella gestione della PAC in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, anche al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.

Il regolamento UE n. 1307/2013 disegna, poi, un nuovo sistema di aiuti per cui i pagamenti diretti si ottengono mediante compilazione ed inoltro di una *"domanda unica di pagamento"* (D.U.P.), dove l'agricoltore dichiara e documenta, tramite formazione di apposito *"fascicolo aziendale"*, sempre gestito dai C.A.A., la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere l'aiuto. L'inoltro di tale domanda avviene esclusivamente in via telematica tramite inserimento nel sistema informatico dell'AGEA da parte dei Centri di Assistenza Agricola o dei professionisti autorizzati, che hanno disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password), sicché è possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda.

In breve, gli operatori dei C.A.A. e i professionisti abilitati hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima di primo controllo e *“filtro”* delle domande presentate loro tramite.

I responsabili e gli operatori del C.A.A. devono dunque custodire il *"fascicolo aziendale"* dell'azienda, caricarlo al SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite un'apposita *"scheda di validazione"*.

In definitiva, il procedimento finalizzato alla richiesta di contributi si caratterizza per la significativa collaborazione dei CAA o dei professionisti abilitati nei confronti degli imprenditori agricoli, da un lato, e nei confronti dell'AGEA, dall'altro; infatti:

a)- la c.d. "Scheda di validazione" certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) o dal professionista, al quale il produttore ha conferito mandato. Il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiarie condotte (in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi. ecc.). In tale documento vengono inoltre indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi;

b)- la c.d. Domanda unica di pagamento è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A. o dal professionista, cui il produttore ha conferito mandato. Il C.A.A. provvede quindi a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN. L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, dovrà essere custodita

dall'intermediario.

I Centri di assistenza agricola, pertanto, esercitano la fondamentale funzione di organismo di certificazione, con la conseguenza che ad essi è consentito di accedere, ad esempio, alle banche dati anagrafiche e a quelle catastali per effettuare le necessarie verifiche e riscontri. Tali centri, quindi, non possono limitarsi a svolgere il ruolo di mera trasmissione delle istanze di quegli agricoltori che, pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge, desiderino accedere agli appositi finanziamenti pubblici.

La *ratio legis* è nel senso di assegnare agli stessi CAA e ai professionisti abilitati non il ruolo di mero "vettore" della documentazione consegnata dall'agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un percorso di legalità.

A sostegno della riferita interpretazione depone un ulteriore argomento normativo, offerto dalla disciplina comunitaria che il legislatore nazionale ha recepito attraverso le disposizioni innanzi richiamate. Il riferimento è al venticinquesimo "*Considerando*" del Reg. CE n. 73/2009, che al secondo periodo stabilisce che: "*Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti*". In senso conforme, l'art. 30 del medesimo Regolamento prevede che: "*Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato*

artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.

L'intento perseguito con la richiamata normativa è quello di evitare che i contributi comunitari previsti per il settore della PAC (politica agricola comunitaria) siano distratti dalla loro specifica destinazione, rappresentata dal sostegno all'agricoltura, e siano invece indirizzati all'ottenimento di vantaggi contrari agli obiettivi del regime di aiuto.

In tale prospettiva va letta la summenzionata regola contenuta nell'art. 3- bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 165/1999, che impone ai C.A.A. di controllare sia la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall'utente sia la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta dal medesimo.

In breve, i C.A.A. e i professionisti abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al sostegno, prima fra tutte il possesso, in capo al richiedente, di un valido diritto all'aiuto. Sui Centri di assistenza agricola e sui professionisti autorizzati incombe il potere/dovere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'agricoltore ai fini del conseguimento di finanziamenti pubblici.

Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA e dei professionisti abilitati sulla regolarità formale del fascicolo aziendale, sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla domanda unica di pagamento, assumono particolare rilevanza anche in ragione del regime del c.d. "silenzio assenso" previsto dall'art. 14

comma 6 d.lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80 comma 17 L.R. Sicilia n.

11/2010 per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A,

attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione

attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro

pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6

luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).

In definitiva, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra i

CAA (e i loro responsabili ed operatori), da un lato, e l'AGEA,

dall'altro lato, in ordine alle procedure concernenti le domande di

contributi comunitari presentate dagli imprenditori agricoli.

La responsabilità amministrativa in questi casi non riguarda soltanto

le persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della

persona fisica che agisce per il CAA. La giurisprudenza, infatti, ha

sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta nei confronti delle

persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla

finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti

per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013). Il rapporto di

servizio delineato dal giudice di legittimità (Cass., SS.UU., n.

5019/2010) può essere riscontrato nei confronti degli enti e dei soggetti

che partecipano, in forza di legge o di convenzione, all'attività

amministrativa, come avviene nel caso in esame per i CAA o per i

professionisti abilitati ad operare sul SIAN.

La Cassazione ha infatti espressamente affermato che in caso di

indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la

giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria

formulata anche nei confronti del privato che abbia espletato attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta. (Cass., SS.UU., ord. n. 5 giugno 2018 n. 14436).

Da ciò discende altresì (in applicazione dei principi generali già illustrati) la possibilità di proporre direttamente l'azione di danno nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, quali operatori, abbiano agito per conto di essi, realizzando i presupposti per l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giur. per la Regione siciliana n. 337/2019 e n. 692/2019).

IX.- Tanto premesso, va certamente affermata la responsabilità erariale della convenuta Strangio Antonia che, quale responsabile del CAA UNSIC Messina 001, violando palesemente gli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dalla normativa sopra menzionata, ha scientemente omesso di compiere ogni verifica sui titoli vantati del Crascì ed ha proceduto alla validazione delle relative domande, consentendo allo stesso di ottenere indebitamente i contributi per l'importo complessivo di 34.985,67 euro (pari alla somma di euro 17.607,62 per l'annualità 2011 e di euro 17.378,05 per l'annualità 2012).

La gravità della condotta e la consapevolezza del danno si evince con chiarezza dagli elementi fattuali esposti dalla Procura e acquisiti

nell'attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria.

Va sottolineato che la validazione da parte della Strangio è stata indispensabile per l'accesso indebito del Crascì ai contributi pubblici, atteso che, senza la cooperazione della Strangio, quale intermediario abilitato, la domanda della convenuta non sarebbe stata procedibile.

Il Collegio osserva che nel fascicolo e negli atti dell'indagine penale non si rinvenivano elementi tali da escludere l'autenticità della sottoscrizione elettronica della validazione della domanda e la sua riconducibilità alla Strangio. Invero, quest'ultima non avrebbe dovuto inoltrare le domande del Crascì, dovendo *ictu oculi* dubitare della veridicità dei titoli, sia perché alcuni erano riferiti a fondi ubicati in località molto distanti tra di loro (e ciò appare anomalo per un'impresa agricola individuale), sia perché alcuni facevano riferimento ad asserite concessioni di uso di terreni demaniali da parte di enti pubblici (e ciò richiede particolare attenzione nella verifica dei documenti) sia, infine, perché il Crascì vantava anche un contratto di affitto verbale. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre la Strangio a compiere essenziali accertamenti, peraltro piuttosto agevoli, prima di procedere alla validazione.

Va aggiunto che la Guardia di Finanza ha rilevato discordanze tra i nominativi dei soggetti indicati come concedenti dei fondi e gli effettivi intestatari; ciò implica che la Strangio, quale responsabile del CAA - mediante una rapida lettura di una semplice visura catastale facilmente reperibile tramite il sistema informatizzato - avrebbe potuto immediatamente appurare le anomalie delle domande del Crascì.

La condotta della Strangio così come esposta integra gli estremi del dolo, essendosi la medesima resa pienamente partecipe del meccanismo fraudolento posto in essere dal Crascì e avendolo coadiuvato in maniera determinante.

Occorre altresì rilevare che le condotte fraudolente sopra esposte sono state di per sé finalizzate non soltanto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi, ma anche ad impedire o l'individuazione del danno che veniva arrecato alle pubbliche finanze.

Tutto ciò anche per la Strangio integra gli estremi propri dell'occultamento doloso del danno.

Sussiste, pertanto, la responsabilità di Strangio Antonia, che va perciò condannata in solido con Crascì Simone al pagamento di euro 34.985,67 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal Crascì a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

X)- Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità solidale di Crascì Simone e di Strangio Antonia, che vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 34.985,67 euro (pari alla sommatoria di euro 17.607,62 per l'annualità 2011 e di euro 17.378,05 per l'annualità 2012, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal medesimo Crascì a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di

pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo in solido a carico dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

-affermata la responsabilità solidale, condanna in solido tra loro Crascì Simone e Strangio Antonia al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 34.985,67 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal medesimo Crascì a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

-condanna i convenuti Crascì Simone e Strangio Antonia in solido tra loro al pagamento -in favore dell'Erario- delle spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in euro 701,48.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026

L'estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 09 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 141,10
Il Direttore della Segreteria	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	